

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di I.C.I.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere ai seguenti giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da :
 - **SIDA DI PELLITTA ADOLFO & C. S.a.S.** avverso cartella di pagamento n. 068.2003.00067009.29.000 riguardante iscrizione a ruolo per I.C.I. per anni 1994, 95, 96 e 97.
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **SIDA DI PELLITTA ADOLFO & C. S.a.S.** avverso cartella di pagamento n. 068.2003.00067009.29.000 riguardante iscrizione a ruolo per I.C.I. per anni 1994, 95, 96 e 97.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nel gennaio 2003 l'Ufficio, nel corso delle attività di riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative alle annualità dal 1993 al 1997, ha emesso la seguente cartella di pagamento:

1. Nei confronti di **SIDA DI PELLITTA ADOLFO & C. S.a.S.**:
cartella di pagamento n. 068.2003.00067009.29.000 riguardante iscrizione a ruolo per ICI per gli anni 1994, 95, 96 e 97.

La stessa è stata notificata a mezzo posta, da parte del Concessionario per la riscossione dei Tributi - ESATRI SPA - MILANO, al contribuente SIDA DI PELLITTA ADOLFO & C. S.a.S. in data 14/02/2003

Avverso la suddetta cartella, il destinatario ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo di “disporre la sospensione della Cartella di Pagamento in oggetto” e di “dichiarare illegittima l’iscrizione a ruolo in pendenza di Ricorso e Appelli basati su elementi certi e non dilatori”.

Il ricorrente evidenzia, tra i motivi di ricorso la pendenza presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano di giudizio di Appello avverso la sentenza di primo grado che ha giudicato legittimi gli Avvisi di liquidazione I.C.I. 1994, 95, 96 e 97 oggetto della cartella stessa.

Rispetto al caso in questione è fondamentale precisare infatti che il contribuente, SIDA DI PELLITTA ADOLFO & C.. S.a.S., nell’anno 2001, aveva promosso ricorso avverso tali avvisi di liquidazione ICI 1994, 95, 96 e 97 emessi dal Comune di Sesto San Giovanni nell’anno 2000, eccependone l’illegittimità in quanto gli stessi sarebbero stati, a suo avviso, illegittimi perché basati su “dati sconosciuti alla ricorrente, incomprensibili, privi di ogni fondamento in fatti e in diritto”. Il Comune, costituitosi in giudizio rispetto al ricorso testé citato, aveva visto accolte le proprie richieste dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, in data 26.11.2001, aveva rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite.

Pertanto in considerazione della vicenda processuale e con lo scopo di evitare all’Ente i possibili rischi conseguenti ad una sospensione della riscossione, si è ritenuto di evitare il ricorso a tale fattispecie ed, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. 504/92 secondo cui “il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione (...) è stato notificato al contribuente”, si è legittimamente iscritto a ruolo la somma liquidata e non versata dal contribuente.

Sulla base di quanto sin qui esposto si propone di deliberare l’autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o +a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 22.05.03